



**ATTO N. 1554/BIS**

---

**Relazione della II Commissione consiliare permanente  
ATTIVITÀ ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

*Relatore Consigliere Gianfranco Chiacchieroni*

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno


**SUL**

**DISEGNO DI LEGGE**

**“Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)”**

*Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 23 luglio 2014*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 luglio 2014*



COMUNICAZIONE DELLA II  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 luglio 2014 ha esaminato in sede referente l'atto n. 1554 ed ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno e di dare incarico al Consigliere Gianfranco Chiacchieroni di riferire oralmente all'Assemblea.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea Legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge regionale 14 giugno 1994, n. 17;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 655 dell'11 giugno 2014, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 16 giugno 2014 e assegnato in pari data, per competenza, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Ulteriori modificazioni della L.R. 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)" (ATTO N. 1554);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 19 novembre 2013;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 1 luglio 2014 dal Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N.1554/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



*a) con votazione separata articolo per articolo,  
nonché con votazione finale sull'intera  
legge, che ha registrato n. \_\_\_ voti  
favorevoli, n. \_\_\_ voti contrari e n. \_\_\_ voti  
astenuti, espressi nei modi di legge dai \_\_\_  
Consiglieri presenti e votanti*

### **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni della L.R. 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)”, composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



<b>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b>
Art. 1.	Art. 1
(Modificazioni all'art. 4)	(Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b), c), d), e), f), g)".	1.  idem
Art. 2.	Art. 2
(Modificazioni all'art. 6)	(Modificazioni dell'articolo 6 della l.r. 17/1994)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.	1.  idem
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituita dalla seguente: "b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione".	2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituita dalla seguente: "b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione;"
3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.	3.  idem
	<b>Art. 3</b>
	<b>(Decorrenza dell'efficacia)</b>
	1. Gli articoli 4 e 6 della l.r. 17/1994, come modificati dalla presente legge si applicano anche ai procedimenti



	<p>amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 7 della medesima l.r. 17/1994, alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
--	--



*b) con distinta votazione che ha registrato n. \_\_\_\_ voti favorevoli, n. \_\_\_\_ voti contrari e n. \_\_\_\_ voti di astensione, espressi nei modi di legge dai \_\_\_\_ Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.